



## **DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE**

*redatto ai sensi dell'articolo 5 e in conformità allo schema di cui all'Allegato 4 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e ss.mm.ii. con riferimento alla modifica della convenzione relativa alla concessione per la progettazione, costruzione, gestione ed esercizio in project financing, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dell'impianto di trattamento meccanico biologico del RUR con recupero di materia e produzione CSS a servizio dell'area genovese presso il polo impiantistico di Scarpino*

**11 marzo 2024**

*Documento Informativo messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di IREN S.p.A. (via Nubi di Magellano n. 30, 42123 Reggio Emilia), sul sito internet di IREN S.p.A. ([www.gruppoiren.it](http://www.gruppoiren.it)) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info Sdir Storage (<https://www.1info.it/PORTALE1INFO>), secondo le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del regolamento emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999*

## Sommario

PREMESSA.....	4
DEFINIZIONI .....	7
1. AVVERTENZE .....	9
1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interessi derivanti dall'Operazione.....	9
2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE .....	10
2.1 Caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione.....	10
2.2 Indicazione delle parti correlate coinvolte nell'Operazione e della natura della correlazione .....	11
2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza dell'Operazione .....	11
2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni simili .....	12
2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione .....	12
2.6 Eventuale incidenza sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate in conseguenza dell'Operazione .....	13
2.7 Interessi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società.....	13
2.8 <i>Iter</i> di approvazione dell'Operazione .....	13
2.9 Se la rilevanza dell'Operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.....	15
Allegati .....	16

## PREMESSA

Il presente documento informativo (il "**Documento Informativo**") è stato predisposto da IREN S.p.A. ("**IREN**" o la "**Società**") ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il "**Regolamento Consob**"), nonché ai sensi dell'articolo 14.5 della vigente Procedura in materia di operazioni con parti correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione di IREN in data 28 giugno 2021 con efficacia dal 1° luglio 2021 (la "**Procedura OPC**").

Il Documento Informativo è stato predisposto con riferimento alla modifica della convenzione, stipulata in data 30.12.2019 tra Rigenera Materiali S.r.l. – siglabile Ri.Ma. S.r.l. ("**RI.MA.**" o il "**Concessionario**") e AMIU Genova S.p.A. ("**AMIU**" o il "**Concedente**"), relativa alla concessione per la progettazione, costruzione, gestione ed esercizio dell'impianto di trattamento meccanico biologico del RUR (Rifiuti Urbani Residui) con recupero di materia e produzione CSS (Combustibile Solido Secondario) a servizio dell'area genovese presso il polo impiantistico di Scarpino (l'"**Impianto**").

In data 14 maggio 2019 la società Iren Ambiente S.p.A. (società, già in allora, partecipata integralmente da IREN) ha presentato a AMIU una proposta (la "**Proposta**"), ai sensi dell'articolo 183, commi 15-17, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche solo il "Codice dei Contratti Pubblici"), avente ad oggetto la concessione per la progettazione, costruzione, gestione ed esercizio, mediante *project financing*, ai sensi dell'articolo 183, comma 15, del Codice dei Contratti Pubblici, dell'Impianto (la "**Concessione**").

Detta operazione – in allora qualificata quale operazione di minor rilevanza "ordinaria e conclusa a condizioni di mercato o *standard*" – era stata oggetto di informativa al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e al Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità della Società in allora in carica.

AMIU, con delibera del consiglio di amministrazione del 6 agosto 2019, ha valutato la fattibilità della Proposta positivamente ed ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (il "**Progetto di Fattibilità Tecnica Economica**") dando atto che il progetto di realizzazione dell'Impianto risultava coerente con la programmazione inserita nel piano industriale della società.

Con procedura CIG 8058105E98 CUP D36D19000150005, la Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova per conto di Amiu, a seguito di conferimento di mandato con nota del 17 settembre 2019 prot. n. 8382, ha quindi indetto la procedura ai sensi dell'art. 183 co. 15 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della Concessione, mediante procedura di gara, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 183, commi 4 e 5, 15, 95 e 173 del Codice dei Contratti Pubblici (la "**Gara**").

Le operazioni di esperimento della Gara sono state ultimate dalla Commissione giudicatrice e, in esito alle stesse, il Concedente ha disposto l'affidamento della Concessione in favore di Iren Ambiente S.p.A. (l'"**Aggiudicatario**"). In merito IREN ne ha dato informativa al mercato con comunicato in data 19.12.2019.

In data 30 Dicembre 2019, AMIU e l'Aggiudicatario hanno proceduto a sottoscrivere il contratto di Concessione (la "**Convenzione Originaria**").

Successivamente alla stipula della Convenzione Originaria, Iren Ambiente S.p.A., ai sensi dell'art. 6 della

Convenzione stessa, ha costituito la società di progetto RI.MA., che, agli effetti dell'art. 156 del Codice dei Contratti Pubblici, è divenuta concessionaria a titolo originario della Convenzione.

Nella comunicazione datata 17 Aprile 2017, Prot. n. PG/2017/151318, rilasciata nell'ambito della Conferenza di Servizi tenutasi in data 12 Aprile 2017 per il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale per il polo impiantistico di Scarpino 3 iniziato da Amiu, la Regione Liguria ha dato atto di come la realizzazione di un impianto di trattamento meccanico biologico costituisca *“una delle prime soluzioni da attuare per traguardare la definitiva uscita dalla fase emergenziale, auspicandone pertanto una rapida realizzazione e messa in opera”*. Il medesimo parere di Conferenza di Servizi ha inoltre segnalato la necessità di *“accelerare le attività propedeutiche al rientro dell'emergenza [...] sia accelerando l'iter progettuale, autorizzativo e di realizzazione degli impianti, sia massimizzando gli sforzi volti ad una rapida crescita della raccolta differenziata sul territorio metropolitano ed ad un complessivo calo della produzione totale”*.

Con comunicazione 19489 in data 13 Maggio 2020, RI.MA. ha presentato alla Città Metropolitana di Genova istanza ai sensi degli artt. 29ter e 29quater del D.Lgs. 152/2006 per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (l'“**AIA**”) per la gestione e l'esercizio dell'Impianto.

Con atto dirigenziale n. 43 del 13 gennaio 2021, la Città Metropolitana di Genova, ai sensi degli artt. 29ter e 29quater del D.Lgs. 152/2006, ha rilasciato l'AIA per la gestione e l'esercizio dell'Impianto.

In data 31 gennaio 2022, come da verbale sottoscritto in pari data, è stata effettuata la consegna dei lavori a RI.MA con ultimazione prevista entro e non oltre il 22 settembre 2023.

In data 28 luglio 2022, la Direzione Lavori, a seguito di richiesta pervenuta da RI.MA., ha disposto una sospensione parziale dei lavori a causa di *“impreviste circostanze legate all'entità dei cedimenti sulle opere di fondazione prescrivendo la prosecuzione del monitoraggio in continuo in atto”*.

Alla luce dei risultati del monitoraggio installato, in data 15 novembre 2022, la Direzione Lavori ha disposto la sospensione totale delle attività di RI.MA., come da quest'ultima richiesto in data 21 ottobre 2022, per consentire un ulteriore approfondimento con indagini geognostiche atte a valutare la realizzazione di eventuali opere di consolidamento delle aree di intervento.

Le indagini geognostiche effettuate hanno evidenziato la necessità di opere di consolidamento originariamente non previste e non prevedibili comportanti un significativo incremento dei costi di realizzazione dell'Impianto da recuperare a tariffa per il mantenimento dell'Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione.

Peraltro, l'esecuzione di dette opere di consolidamento determinerebbe anche notevoli ritardi di circa 18 mesi e conseguenti criticità in ordine all'attuazione della prevista riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in vista della cessazione dell'utilizzazione della discarica di Scarpino prevista al 2030.

Nel mese di settembre 2023, AMIU, ritenendo il ritardo registrato nella realizzazione dell'Impianto imputabile a RI.MA, ha avanzato nei confronti di quest'ultima una consistente pretesa risarcitoria, asserendo, da un lato l'applicabilità delle penali previste dalla Convenzione e, d'altro, danni patrimoniali riconducibili a maggiori oneri/minori ricavi.

Tali addebiti, sono stati integralmente contestati e respinti da parte di RI.MA., la quale, al contempo, ha proposto ad AMIU di dare corso a incontri volti ad approfondire la vicenda da un punto di vista tecnico ed economico. La proposta è stata accettata da Amiu, la quale, tuttavia, ha ritenuto di escludere la sussistenza dei presupposti in

base ai quali sarebbe possibile attivare il “meccanismo” di riequilibrio economico-finanziario della Concessione. Le Parti si sono quindi confrontate per individuare una soluzione che consenta di soddisfare le esigenze per cui è stata rivista l'originaria impostazione dell'Impianto in un'ottica di semplificazione (dimensionale, strutturale e operativa) con un contenimento dei costi e dei tempi di esecuzione da ultimo prospettati in ragione delle ipotizzate opere di consolidamento su tutte le aree di intervento.

In esito agli approfondimenti svolti, è stata individuata una soluzione alternativa che consente di soddisfare le esigenze del ciclo dei rifiuti mediante una riprofilatura progettuale dell'Impianto, in variante al Progetto Definitivo e al Progetto Esecutivo, con costi e tempi di realizzazione inferiori rispetto a quelli richiesti in caso di realizzazione di opere di consolidamento su tutte le aree di intervento (la “**Variante**”).

Tutto ciò premesso, l'operazione (l'“**Operazione**”) consiste nella realizzazione dell'Impianto come da Variante con modifica della Convenzione Originaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 175, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici, mediante la stipula di un atto aggiuntivo (l'“**Atto Aggiuntivo**”).

Ai sensi della vigente normativa applicabile all'Emittente (IREN) in materia di operazioni con parti correlate - art. 4, comma 1, lettera a), del Regolamento Consob e dell'art. 5.2 della Procedura OPC adottata da IREN e conseguentemente, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del Regolamento Consob e all'articolo 10, comma 1, lettera d) della Procedura OPC - l'Operazione è stata qualificata come operazione di maggiore rilevanza e, come tale, sottoposta al relativo *iter* istruttorio ed approvativo, da ultimo dal Consiglio di Amministrazione di IREN e dall'Amministratore Unico di Ri.Ma. s.r.l. sulla base di analitica istruttoria che ha visto il coinvolgimento, per quanto di rispettiva competenza, sia del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità (il “**CCRS**”) sia del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (il “**Comitato Parti Correlate**” o “**Comitato**”) che hanno espresso entrambi parere favorevole rispettivamente in data 24 gennaio e in data 25 gennaio 2024 (parere quest'ultimo poi confermato in data 29 febbraio 2024). In particolare, il COPC è stato coinvolto sin dall'avvio delle trattative funzionali alla definizione dell'Atto Aggiuntivo ai sensi della Procedura OPC.

AMIU ha anch'esso approvato la sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Documento Informativo è stato redatto sulla base dei contenuti dell'Atto Aggiuntivo il cui testo, inclusivo degli allegati, è stato approvato dagli organi delle parti coinvolte che sono così state autorizzate a procedere alla sua conclusione e sottoscrizione, avvenuta in data 4 marzo 2024.

Il Documento Informativo viene messo a disposizione del pubblico in data 11 marzo 2024 presso la sede legale di IREN (via Nubi di Magellano n. 30, 42123 Reggio Emilia), sul sito *internet* di IREN ([www.gruppoiren.it](http://www.gruppoiren.it)), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info Sdir Storage (<https://www.1info.it/PORTALE1INFO>).

## DEFINIZIONI

Si riporta per facilità di lettura un'elencazione dei principali termini utilizzati nel Documento Informativo.

I termini qui di seguito riportati, ove non diversamente specificato, hanno il significato ivi indicato. Ove il contesto lo richieda, i termini definiti al singolare mantengono il medesimo significato anche se utilizzati al plurale e viceversa.

“**Asseveratore**”: Ria Grant Thornton S.p.A.

“**AMIU**” o “**Concedente**”: indica il AMIU Genova S.p.A. con sede in Genova Via D'Annunzio 27, codice fiscale e partita IVA 03818890109 - REA: GE 355781.

“**CCRS**”: indica il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità di IREN S.p.A., composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti di IREN.

“**Concessione**”: indica il contratto di concessione per l'affidamento della progettazione, costruzione, gestione ed esercizio dell'Impianto.

“**Convenzione**”: indica il testo della concessione, inclusi i relativi allegati, come risultante dalle successive modifiche, che disciplina in maniera completa e definitiva i termini e le condizioni della Concessione.

“**Convenzione Originaria**”: indica il testo della convenzione inclusi i relativi allegati, sottoscritto in data 30.12.2019.

“**Consulente Legale**”: indica il Prof. Avv. Andrea Pericu dello Studio Legale Bettini Formigaro Pericu.

“**Codice dei Contratti Pubblici**”: indica il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 come successivamente modificato e integrato.

“**Comitato Parti Correlate**” o “**Comitato**”: indica il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti di IREN, chiamato ad esprimere il Parere, all'esito dell'istruttoria condotta ai sensi della Procedura OPC, in conformità a quanto disposto dal Regolamento Consob.

“**Documento Informativo**”: indica il presente Documento Informativo redatto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Consob e in conformità allo schema di cui all'Allegato 4 del medesimo regolamento.

“**FSU**”: indica Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l., con sede legale in Genova, via SS. Giacomo e Filippo n. 7, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 01602020990, società a totale capitale pubblico avente come unico socio il Comune di Genova.

“**Gruppo**”: indica il gruppo multiutility operante nei settori dell'energia elettrica, del gas, dell'energia termica per teleriscaldamento, della gestione dei servizi idrici integrati, ambientali e tecnologici, facente capo a IREN e di cui fanno parte Iren Ambiente e Rigenera Materiali s.r.l., soggette all'attività di direzione e coordinamento della stessa IREN, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2497 e seguenti del codice civile.

“**Impianto**”: indica l’impianto di trattamento meccanico biologico a servizio dell’area genovese presso il polo impiantistico di Scarpino come meglio definito nell’ambito della Convenzione.

“**IREN**” o la “**Società**”: indica l’emittente IREN S.p.A., con sede legale in Reggio Emilia, via Nubi di Magellano n. 30, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle imprese dell’Emilia n. 07129470014.

“**Iren Ambiente**”: indica Iren Ambiente S.p.A., con sede legale in Piacenza, Strada Borgoforte, 22, codice fiscale e iscrizione al Registro delle imprese dell’Emilia n. 01591110356, controllata da Iren S.p.A.

“**Operazione**”: indica l’operazione descritta al capitolo 2, paragrafo 2.1 del presente Documento Informativo.

“**Parti**”: indica congiuntamente il Concessionario e il Concedente.

“**Parere del Comitato**” o “**Parere**”: indica il parere motivato sull’interesse di IREN all’Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, rilasciato in data 25 gennaio e confermato in data 29 febbraio 2024, dal Comitato Parti Correlate in conformità al Regolamento Consob e all’articolo 10, comma 1, lettera d) della Procedura OPC.

“**PEF**”: indica il Piano Economico – Finanziario predisposto da Iren Ambiente al momento di presentazione dell’offerta e ulteriormente aggiornato da RI.MA. in coerenza con modifiche previste dall’Atto aggiuntivo.

“**Penali**”: indica le penali previste dalla Convenzione.

“**Procedura di Gara**”: indica la procedura aperta pubblicata dalla Stazione Appaltante per l’affidamento della Concessione.

“**Procedura OPC**”: indica la Procedura in materia di operazioni con parti correlate da ultimo aggiornata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di IREN in data 28 giugno 2021, con efficacia dal 1° luglio 2021.

“**Regolamento Consob**”: indica Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato.

“**RI.MA.**” o “**Concessionario**”: indica Rigenera Materiali S.r.l., con sede legale in Genova (GE), Via San Giacomo e Filippo 7, 16122, codice fiscale 02659390997 e partita IVA 02659390997, controllata da Iren S.p.A.

“**Atto Aggiuntivo**”: indica il testo dell’atto aggiuntivo a integrazione e modifica della Convenzione Originaria, inclusi i relativi allegati, approvato dai rispettivi competenti organi del Concedente, da una parte, e di RI.MA. e IREN, dall’altra parte, che disciplina in maniera completa e definitiva i termini e le condizioni dell’Operazione.

“**Variante**”; indica la soluzione alternativa che consente di soddisfare le esigenze del ciclo dei rifiuti mediante una riprofilatura progettuale dell’Impianto, in variante al Progetto Definitivo e al Progetto Esecutivo, con costi e tempi di realizzazione inferiori rispetto a quelli richiesti in caso di realizzazione di opere di consolidamento su tutte le aree di intervento.

## 1. AVVERTENZE

### 1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interessi derivanti dall'Operazione

L'Operazione costituisce un'operazione posta in essere ai sensi dell'art. 11 della Procedura OPC dalla Società per il tramite della sua controllata RI.MA. con una parte correlata, in quanto intercorre con AMIU che è società in house del Comune di Genova, soggetto annoverato fra le parti correlate di IREN. Nello specifico, il Comune di Genova indirettamente attraverso Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. ("**FSU**") detiene una partecipazione pari al 18,851% del capitale sociale di IREN.

Il Comune di Genova è altresì uno dei maggiori clienti del Gruppo IREN.

L'Operazione si configura altresì quale operazione di maggiore rilevanza con una parte correlata ai sensi del Regolamento Consob e dell'articolo 5.2 della Procedura OPC in quanto supera gli indici di rilevanza previsti dall'Allegato 3 del Regolamento Consob, come precisato al capitolo 2, paragrafo 2.5 del presente Documento Informativo.

IREN ha quindi attivato le procedure previste dalla normativa applicabile al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale dell'Operazione.

In particolare, il Comitato Parti Correlate in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera b) della Procedura OPC è stato prontamente informato dalle competenti strutture aziendali dei termini e delle condizioni dell'Operazione ed è stato coinvolto nella fase istruttoria e delle trattative attraverso riunioni, interlocuzioni e, in generale la ricezione di un flusso informativo continuo, completo e tempestivo.

In data 25 gennaio 2024, il Comitato Parti Correlate ha espresso parere favorevole sull'Operazione, nonché sulla convenienza economica e correttezza sostanziale delle relative condizioni ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera d) della Procedura OPC, nonché in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera c) del Regolamento Consob. Il Parere del Comitato è allegato al presente Documento Informativo. Peraltro, detto parere è stato oggetto di conferma da parte del medesimo Comitato in data 29 febbraio 2024, come da atto allegato al presente Documento Informativo.

L'Operazione non presenta particolari rischi connessi a potenziali conflitti di interesse diversi da quelli tipicamente inerenti ad operazioni tra parti correlate, né rischi diversi da quelli inerenti a operazioni di natura analoga.

Si precisa che una Consigliera di IREN – componente altresì del CCRS – ricopre un ruolo manageriale in AMIU (ancorché in una Direzione non coinvolta nell'Operazione) e, in forza di tale circostanza, ha dichiarato di essere portatrice di interesse in relazione all'Operazione stessa, astenendosi dalla votazione sia in sede di CCRS, sia in sede consiliare.



## 2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

### 2.1 Caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione

L'Operazione consiste nella realizzazione dell'Impianto come da Variante con modifica della Convenzione Originaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 175, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici, mediante la stipula di un atto aggiuntivo.

In particolare, l'Operazione, a seguito del verificarsi di significativi cedimenti, si propone di introdurre una riprofilatura progettuale dell'Impianto necessaria per soddisfare le esigenze del ciclo rifiuti con costi e tempi di realizzazione inferiori rispetto a quelli richiesti in caso di realizzazione di opere di consolidamento su tutte le aree di intervento.

Sulla base della Convenzione Originaria, la Concessione, come già rilevato, ha per oggetto la progettazione, costruzione, gestione ed esercizio, mediante *project financing*, ai sensi dell'articolo 183, comma 15, del Codice dei Contratti Pubblici, dell'Impianto.

Più in particolare, la Concessione prevede l'erogazione delle seguenti prestazioni principali:

- i. sviluppo del Progetto Definitivo in conformità al Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, nonché il Progetto Esecutivo in conformità al Progetto Definitivo;
- ii. realizzare l'Impianto a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;
- iii. mantenere l'Impianto ed erogare i Servizi oggetto della Convenzione in conformità a quanto stabilito nella medesima, nonché nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione.

La durata complessiva della Concessione è pari a 25 anni a far data dall'avvio dell'esercizio dell'Impianto.

La remunerazione del Concessionario è costituita dal pagamento del corrispettivo di conferimento da parte del concedente e dalla valorizzazione delle frazioni recuperate.

I Corrispettivi si distinguono in:

- i. i Corrispettivi dei Servizi a Tariffa;
- ii. i Corrispettivi dei Servizi Commerciali.

La Concessione prevede la corretta allocazione in capo al Concessionario del rischio operativo e, in particolare, del rischio di costruzione e del rischio di disponibilità. Più in particolare, la corretta allocazione del rischio è garantita dalla Convenzione, laddove si consideri che, salvo i casi di forza maggiore e le altre ipotesi previste dalla relativa normativa applicabile, i fattori, gli eventi e le situazioni che possono configurare cause di criticità in corso di progettazione, affidamento, realizzazione e gestione dell'Impianto ricadono sul Concessionario.

Tale assetto non è mutato dall' Atto Aggiuntivo a base dell'Operazione che non altera la natura della

concessione.

Nel complesso, si tratta, infatti, di modifiche che, pur prevedendo l'affidamento a RI.MA. di servizi e lavori supplementari preordinati alla Variante, non impattano su diritti e obblighi principali delle Parti come disciplinati nella Convenzione Originaria.

## 2.2 Indicazione delle parti correlate coinvolte nell'Operazione e della natura della correlazione

AMIU, come specificato al capitolo 1, paragrafo 1.1, si configura come parte correlata di IREN ai sensi dell'articolo 3.1 della Procedura OPC, in quanto società controllata dal Comune di Genova.

## 2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza dell'Operazione

L'Operazione nasce precipuamente ai fini della modifica della Convenzione Originaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 175, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici, mediante la stipula di un Atto Aggiuntivo volto a recepire la Variante afferente la ridefinizione progettuale dell'Impianto, in variante al Progetto Definitivo e al Progetto Esecutivo.

L'Operazione, consentendo la Variante, mantiene profili giuridici e finanziari reciprocamente favorevoli per le parti coinvolte, e in particolare:

- i. la possibilità per AMIU di porre *off balance* il valore dell'investimento sostenuto dal Concessionario per la realizzazione dell'Impianto;
- ii. la possibilità per RI.MA. di recuperare gli investimenti per la progettazione e la realizzazione dell'Impianto, in virtù della durata contrattuale della fase di gestione di 25 anni, con meccanismi in ogni caso tali da garantire la permanenza di una corretta allocazione dei rischi di Concessione in capo al Concessionario;
- iii. la riconsegna a AMIU, al termine del periodo di Concessione, di un Impianto idoneo a soddisfare le esigenze del ciclo dei rifiuti;
- iv. superare il rischio di contenzioso a fronte delle pretese risarcitorie minacciate da AMIU.

Al fine di valutare la conferma della convenienza dell'Operazione, sono state svolte una serie di analisi volte a verificare la sostenibilità economico finanziaria dell'Operazione, come desumibile dal Piano Economico Finanziario ("**PEF**"), risultante dal Riequilibrio Economico-Finanziario, asseverato dalla società Ria Grant Thornton S.p.A. (l'"**Asseveratore**").

Sulla base dell'esame della documentazione a supporto, i presupposti e le condizioni di base che, ai sensi dell'articolo 180, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici, determinano l'Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione sono i seguenti:

- (i) importo dell'investimento, che è pari ad 43.600.000 Euro;
- (ii) durata della Concessione pari a 25 anni a partire dall'avvio dei conferimenti all'impianto;
- (iii) TIR di Progetto pari a 6,2 % (sei virgola due per cento).

Inoltre, la Direzione Risk Management di IREN ha eseguito un'analisi di rischio dell'Operazione, portata all'attenzione del COPC e del CCRS, che ha mostrato che l'Operazione stessa ha un valore di rischio, in scala 1-5, al netto dei *mitigant*, pari a 2.3 (medio-basso).

## 2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari

Il corrispettivo dell'Operazione, in termini di impegni assunti da parte di RI.MA., è stato determinato tenendo conto della necessaria reciprocità delle rispettive concessioni delle Parti.

In particolare, il corrispettivo dell'Operazione si compone dei corrispettivi dei servizi a tariffa e dei servizi commerciali previsti nell'ambito della Concessione che sono determinati in funzione del raggiungimento dell'equilibrio economico – finanziario su cui si fonda la Concessione, che rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi.

Più in particolare, i ricavi di gestione del Concessionario sono stati determinati in funzione dei servizi così come contrattualmente definiti.

La Concessione alloca correttamente in capo al Concessionario i seguenti rischi:

- rischio di costruzione: eventuali aumenti dei costi da sostenere per gli interventi, per le materie prime e per la relativa manodopera sono sostenuti dal Concessionario e non dal Concedente;
- rischio di disponibilità: in conformità alla struttura del contratto di concessione ricade sul Concessionario il rischio legato alla capacità, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume sia per standard di qualità previsti.

In aggiunta a quanto sopra, la Convenzione come modificata dall' Atto Aggiuntivo prevede una nuova clausola risolutiva e penali aggiuntive, in particolare: (i) per ritardi di oltre 4 (quattro) mesi accumulati nell'attività di progettazione delle opere in Variante; (ii) per ritardi nella conclusione dei lavori di c.d. Palificazione rispetto alla data garantita dal Cronoprogramma, una penale aggiuntiva pari a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) per ogni 3 (tre) mesi di ritardo fino a un massimo di Euro 1.000.000,00 (un milione) a meno che venga comunque rispettato il termine di fine lavori per la realizzazione dell'Impianto.

L'allocazione dei rischi contenuti nella Concessione si presenta quindi coerente con quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali e sovranazionali di legge e contiene un insieme bilanciato di impegni e diritti volti a contemperare gli interessi rispettivi delle Parti, con esclusione di clausole anomale o di previsioni contrattuali che implicano condizioni di maggior favore o di anomala penalizzazione per AMIU o per RI.MA..

## 2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione

Il controvalore dell'Operazione, nel suo complesso, è pari a 342.375.000 di Euro.

L'indice di rilevanza del controvalore, così come previsto dall'Allegato 3 del Regolamento Consob, nonché all'art. 5.2 della Procedura OPC, è pertanto superiore alla soglia del 5% della capitalizzazione di IREN al 30 settembre 2021.

Controvalore dell'Operazione, come detto, pari a 342.375.000 di Euro

Valore del patrimonio netto consolidato (risultando superiore a quello della capitalizzazione di borsa) al 30 settembre 2023, ultimo aggiornamento disponibile, di 3.232.155.000 di Euro

Indice di Rilevanza Controvalore 10,6%

L'Operazione in essere e la realizzazione di nuovi progetti industriali/estensione dei servizi consente di mantenere rendimenti in linea sia con gli obiettivi di redditività definiti a livello di Gruppo IREN con il Piano Industriale di Gruppo che con i rendimenti attesi da società comparabili, ovvero operanti nei medesimi comparti delle società del Gruppo coinvolte, con una marginalità attesa differenziale positiva anche a livello della singola società del Gruppo coinvolta.

## 2.6 Eventuale incidenza sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate in conseguenza dell'Operazione

Non sono previste variazioni nei compensi degli amministratori di IREN e/o di Iren Ambiente e/o di RI.MA. in conseguenza dell'Operazione.

## 2.7 Interessi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società

L'Operazione non coinvolge in qualità di parti correlate i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e/o dirigenti di IREN.

Si precisa che una Consiglieria di IREN – componente altresì del CCRS – ricopre un ruolo manageriale in AMIU (ancorché in una Direzione non coinvolta nell'Operazione) e, in forza di tale circostanza, ha dichiarato di essere portatrice di interesse in relazione all'Operazione stessa, astenendosi dalla votazione sia in sede di CCRS, sia in sede consiliare.

## 2.8 Iter di approvazione dell'Operazione

L'Operazione prende avvio dalla prima bozza dell'Atto Aggiuntivo che prevede la realizzazione dell'Impianto come da Variante, comprensivo delle opere di consolidamento su parte delle aree originariamente interessate dall'intervento.

A seguire, tale bozza è stata poi oggetto di successive trattative tra le Parti che hanno portato all'apporto di alcune modifiche alla Convenzione Originaria.

Trattandosi di una operazione con parte correlata di maggiore rilevanza, il Comitato ha ricevuto informazioni preliminari sulle caratteristiche dell'Operazione sin dall'avvio delle trattative ed è stato tenuto tempestivamente informato dei contatti e delle interlocuzioni con AMIU, ricevendo dalle competenti strutture aziendali la relativa documentazione e una illustrazione completa delle modalità, dei termini e delle condizioni dell'Operazione e delle sue motivazioni economiche, nonché della convenienza e degli effetti economici,

patrimoniali e finanziari della stessa.

Al fine di supportare RI.MA. e Iren Ambiente nelle interlocuzioni con AMIU, è stato rappresentato al Comitato come la Società si sia avvalsa dell'assistenza del Prof. Avv. Andrea Pericu dello Studio Legale Bettini Formigaro Pericu quale consulente legale (il "**Consulente Legale**") che ha reso proprio parere sulla fattibilità e convenienza dell'Operazione, anche tenuto conto della significativa riduzione del rischio di contenzioso in merito all'esecuzione della Convenzione Originaria.

In data 25 gennaio 2024, il Comitato ha espresso il proprio parere favorevole, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e) della Procedura OPC, propedeutico all'approvazione dell'Atto Aggiuntivo e, più precisamente, ha ritenuto di condividere quanto evidenziato dalle competenti Funzioni aziendali, con il supporto del Consulente Legale, in merito alla sussistenza dell'interesse di RI.MA (e, in generale, del Gruppo IREN) all'Operazione nonché alla convenienza e correttezza delle relative condizioni.

Nella seduta del 30 gennaio 2024, il Consiglio di Amministrazione di IREN ha approvato la bozza del Atto Aggiuntivo, sulla base del suddetto parere favorevole del Comitato

In data 28 febbraio 2024, il Comitato ha ricevuto informativa, da parte delle competenti funzioni aziendali, in merito ad alcune modifiche, di natura "non sostanziale", apportate da RIMA, a seguito di richiesta di AMIU, alla bozza dell'Atto Aggiuntivo, unitamente a una nota del Consulente Legale che conferma le conclusioni del precedente parere alla luce delle modifiche introdotte alla bozza dell'Atto Aggiuntivo. In occasione della riunione del 29 febbraio 2024, il COPC ha formalmente esaminato la documentazione aggiornata e, sulla base delle delucidazioni ricevute dal *management* della Società, ha confermato il parere espresso il 25 gennaio 2024.

Analoga informativa è stata fornita al Consiglio di Amministrazione riunitosi in pari data, che, per quanto occorrer possa, ha confermato le deliberazioni assunte in data 30 gennaio 2024.

Il flusso informativo dell'istruttoria ha consentito al Comitato di effettuare un esame approfondito e documentato delle ragioni sottese all'Operazione, al fine di confermare l'interesse della Società al suo compimento, nonché la sua convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In particolare, il Comitato ha analizzato, anche con l'ausilio delle strutture interne della Società e del Consulente Legale, la struttura dell'Operazione, esprimendosi con parere favorevole al perfezionamento dell'Operazione:

- sotto il profilo dell'interesse al compimento della stessa, accertandone la rispondenza ad una valutazione prospettica positiva, la funzionalità agli intenti perseguiti, l'idoneità a realizzare l'Impianto come da Variante e, con riferimento alle nuove iniziative industriali da avviare alla sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo, la conformità con gli scopi sociali e gli obiettivi strategici delle società direttamente coinvolte. L'Operazione e, segnatamente, la stipulazione dell'Atto Aggiuntivo consentirebbe di comporre negoziabilmente le contrastanti posizioni assunte da RI.MA. e AMIU, potendo evitare un eventuale futuro contenzioso tra le parti e le relative potenziali ricadute;
- sotto il profilo della sua convenienza, verificandone la ragionevolezza ed economicità complessiva delle condizioni sia per IREN sia per RI.MA. con riferimento ai rendimenti attesi dall'Operazione nel suo complesso, non essendo possibile svolgere un esame con riferimento ai valori di mercato delle singole

azioni previste;

- sotto il profilo della correttezza sostanziale delle sue condizioni, con particolare riguardo (i) alla corretta allocazione dei rischi di concessione in capo al concessionario, come evidenziato dalla matrice dei rischi allegata alla Convenzione Originaria che non viene modificata. In particolare, le disposizioni dell' Atto Aggiuntivo sono state redatte in modo da garantire: (a) quanto al rischio di costruzione: eventuali aumenti dei costi da sostenere per gli interventi, per le materie prime e per la relativa manodopera sono sostenuti dal Concessionario e non dal Concedente; (b) quanto al rischio di disponibilità: in conformità alla struttura del contratto di concessione, ricade sul Concessionario il rischio legato alla capacità, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume sia per standard di qualità previsti. Oltre a quanto sopra, la Convenzione come modificata dall' Atto Aggiuntivo prevede una nuova clausola risolutiva per ritardi di oltre 4 (quattro) mesi accumulati nell'attività di progettazione e una penale aggiuntiva pari a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) per ogni 3 (tre) mesi di ritardo fino a un massimo di Euro 1.000.000,00 (un milione) per ritardi nella conclusione dei lavori di c.d. Palificazione rispetto alla data garantita dal Cronoprogramma, a meno che venga comunque rispettato il termine di fine lavori per la realizzazione dell'Impianto di trattamento meccanico biologico del RUR a servizio dell'area genovese presso il polo impiantistico di Scarpino.

L'Operazione come anticipato sopra, è stata approvata in data 30 gennaio 2024 dal Consiglio di Amministrazione di IREN che, nella successiva seduta del 29 febbraio 2024 – dopo aver preso della conferma, espressa in pari data dal COPC in merito al parere reso il 25 gennaio 2024 – a sua volta, constatata la natura non sostanziale delle modifiche apportate alla bozza di Atto Aggiuntivo, ha confermato la deliberazione assunta il 30 gennaio 2024 in merito all'Operazione.

L'Operazione è stata altresì oggetto di approvazione da parte dell'Amministratore Unico di RI.MA. con determinazione in data 1° marzo 2024, avuto riguardo al parere favorevole del COPC in data 25 gennaio 2024, confermato dal Comitato in data 29 febbraio 2024 e della decisione del Consiglio di Amministrazione di IREN del 30 gennaio 2024 confermata il 29 febbraio 2024.

2.9 Se la rilevanza dell'Operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni

La fattispecie di cui al presente paragrafo non è applicabile all'Operazione.

\*.\*.\*

Si allegano, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Consob, il parere favorevole espresso dal Comitato in data 25 gennaio 2024 nonché l'atto confermativo dello stesso, espresso dal Comitato in data 29 febbraio 2024.

Reggio Emilia, 11 marzo 2024

IREN S.p.A.

Allegati

Pareri del Comitato Parti Correlate

**IREN S.p.A.**  
**COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Parere ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. (d) della "*Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate*" adottata da IREN S.p.A.

relativo

all'operazione riguardante la modifica – mediante stipulazione di apposito Atto Aggiuntivo tra Rigenera Materiali S.r.l. (di seguito "**Ri.Ma.**") e AMIU Genova S.p.A. (di seguito "**AMIU**") – della convenzione relativa alla concessione per la progettazione, costruzione, gestione ed esercizio in *project financing*, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dell'impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) dei rifiuti urbani residui (RUR) con recupero di materia e produzione di combustibile solido secondario (CSS) a servizio dell'area genovese presso il polo impiantistico di Scarpino

\*

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (di seguito "**COPC**" o "**Comitato**") di IREN S.p.A. (di seguito "**IREN**" o la "**Società**") è chiamato ad esprimere il proprio parere su un'operazione con una Parte Correlata di IREN ai sensi dell'articolo 10, lett. (d) della "*Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate*" adottata dalla Società (di seguito "**Procedura O.P.C.**"), aggiornata dal Consiglio di Amministrazione della Società stessa, da ultimo, in data 28 giugno 2021, con efficacia dal 1° luglio 2021, nonché in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lett. c) del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Consob**").

\*

## **1. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione (di seguito "**Operazione**") sottoposta all'esame del Comitato, sulla base della documentazione acquisita agli atti delle sedute del 18-25 gennaio uu.ss. e di quanto illustrato dai referenti aziendali e dall'*advisor* legale incaricato dalla società intervenuti in tale sede:

- si riferisce alla stipulazione di un atto aggiuntivo alla concessione in essere (di seguito "**Atto Aggiuntivo**"), a decorrere dal mese di dicembre 2019 (di seguito "**Concessione**" e il relativo accordo negoziale "**Convenzione**"), tra Rigenera Materiali S.r.l. – siglabile Ri.Ma. S.r.l. e AMIU Genova S.p.A., concessione avente ad oggetto la realizzazione/gestione, da parte della prima società, dell'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) dei rifiuti urbani residui (RUR) con recupero di materia e produzione di combustibile solido secondario (CSS), sito in località Scarpino nel territorio del Comune di Genova (di seguito "**Impianto Originario**")<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> La Convenzione ivi richiamata è stata sottoscritta nel dicembre 2019 tra Ri.Ma. e Amiu a seguito dell'espletamento della procedura di *Project Financing* ai sensi dell'articolo 183, commi 15-17, del Codice dei Contratti Pubblici. Detta operazione, esaminata in sede formulazione della proposta del suddetto *Project Financing* – in allora qualificata quale operazione di minor rilevanza "ordinaria e conclusa a condizioni di mercato o *standard*" – era stata oggetto di informativa al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e al



- come verrà meglio illustrato nel prosieguo, l'Atto Aggiuntivo:
  - è volto a comporre (stragiudizialmente) le posizioni assunte dalle parti in ragione della sopraggiunta impossibilità di realizzare l'Impianto Originario nei termini di cui alla Concessione a causa del manifestarsi – sin dalle prime attività di cantiere – nell'area destinata all'intervento di cedimenti verticali di notevole importanza (anche dell'ordine di alcuni centimetri al mese) e, soprattutto, inaspettati sia nella loro evoluzione temporale sia nella loro entità;
  - prevedrebbe, a tal fine, una nuova (e diversa) soluzione progettuale, rispetto a quella posta a base della Concessione, attraverso la riprofilatura dell'Impianto Originario;
- il “prezzo” dell'Operazione è pari al valore della Concessione, inteso come totale dei ricavi (stimati) per il periodo 2026-2050 di durata della stessa.

\*

## 2. REQUISITI SOGGETTIVI DEI COMPONENTI DEL COMITATO E QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

Contestualmente all'avvio dell'istruttoria relativa all'Operazione (e, dunque, nella riunione del COPC del 18 gennaio u.s.), i componenti del Comitato – in ragione di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, della Procedura O.P.C., che sul punto riprende quanto richiesto dall'art. 8, comma 1, del Regolamento Consob – hanno preliminarmente provveduto all'accertamento, in capo a sé medesimi, dei requisiti di “*indipendenza* e “*non correlazione*” previsti nell'Operazione.

Con riferimento ai profili “oggettivi” dell'Operazione, secondo quanto riferito dalle strutture, si osserva che:

- la stessa non è stata ritenuta riconducibile ad alcun caso di esclusione dall'applicazione della Procedura O.P.C. ex art. 6 della medesima;
- alla luce degli elementi di complessità e criticità emersi a valle della stipula della Convenzione, tenuto conto dei possibili impatti – reputazionali ed economici – dell'instaurarsi di un contenzioso tra le parti in ordine all'adempimento della concessione ai sensi della Convenzione, è stato ritenuto preferibile qualificarla come di “*maggior rilevanza*”;
- il c.d. Indice di Rilevanza del Controvalore dell'Operazione, calcolato nei termini di cui all'art. 5.2, lett. (a), della Procedura O.P.C., si attesta al 10,6% e, pertanto, risulta tale da consentire di qualificare l'Operazione medesima come di “*maggior rilevanza*”, in quanto superiore alla soglia del 5% prevista dall'art. 5 della Procedura O.P.C.

\*

---

Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità della Società in allora in carica. Successivamente alla sottoscrizione della Convenzione, si è tuttavia verificata una sospensione parziale dei lavori a causa di circostanze impreviste legate a cedimenti sulle opere di fondazione. La sospensione – poi divenuta definitiva – ha comportato lo svolgimento di indagini diagnostiche, dalle quali è emersa la necessità di opere di consolidamento originariamente non previste né prevedibili, con importanti ritardi e conseguenti criticità. A seguito di interlocuzioni con Amiu, si è pertanto addivenuti a individuare la soluzione alternativa che configura l'Operazione di cui al presente parere.

### 3. L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA POSTA IN ESSERE DAL COMITATO

Il Comitato è stato tempestivamente coinvolto in merito all'avvio delle trattative con Amiu propedeutiche alla conclusione dell'Operazione come sopra descritta.

L'Operazione in esame è stata, più specificamente, oggetto di n. 2 riunioni del Comitato, tenutesi in data 18 gennaio 2024 e 25 gennaio 2024, nel corso delle quali il Comitato ha avuto la facoltà di audire le competenti Funzioni aziendali nonché l'*advisor* legale incaricato dalla società. Nel caso di specie, non è emersa la necessità di raccogliere ulteriori chiarimenti o approfondimenti rispetto a quanto rappresentato (anche tenuto conto della natura e della struttura dell'Operazione) né il Comitato ha rilevato l'opportunità di incaricare esperti indipendenti.

A entrambe le riunioni ha partecipato il Presidente del Collegio Sindacale della Società.

Inoltre, in occasione della riunione del COPC del 18 gennaio 2024, anche su *input* del Presidente del Collegio Sindacale della Società, è stato accertato che l'anzidetto *advisor* legale non risulta trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, data l'assenza di rapporti professionali con Amiu (nonché con il Comune di Genova, di cui quest'ultima risulta essere società in house, o con altre società partecipate dallo stesso).

L'Operazione in esame è stata altresì oggetto di esame da parte del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità ("CCRS"). Infatti, ai sensi del par. 8.3 del relativo Regolamento, il CCRS "(...) *esamina l'analisi dei rischi svolta: (...) (b) con riferimento alle iniziative strategiche (...) poste in essere dalla Società (...), laddove [come nel caso di specie] rientrano nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione di IREN*".

Il CCRS si è riunito in data 24 gennaio 2024, con la presenza di un componente effettivo del Collegio Sindacale. Al termine dell'istruttoria di competenza, il CCRS ha quindi condiviso di ritenere, a beneficio del COPC oltre che del Consiglio di Amministrazione, che i rischi afferenti all'Operazione (sia in caso di *execution*, sia in caso di *non execution*) siano stati individuati, di concerto fra le competenti funzioni aziendali e con il supporto dell'*advisor* legale della Società, unitamente agli strumenti di mitigazione e che i medesimi risultano essere oggetto di presidio da parte del *management*.

\*

### 4. FINALITÀ DEL PARERE

Il Comitato, dopo aver valutato compiutamente l'Operazione e le sue motivazioni, tenuto altresì conto dell'istruttoria svolta dal CCRS per i profili di competenza, è pertanto chiamato ad esprimere un parere motivato – che si anticipa essere positivo – di natura vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione medesima nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, lett. (d) della Procedura O.P.C. Rientrando l'Operazione nel novero di quelle di "*maggior rilevanza*", tale parere, ai sensi della previsione testé richiamata, viene assunto dal COPC in via preliminare rispetto all'adozione delle decisioni di spettanza del Consiglio di Amministrazione di IREN e della società del Gruppo coinvolta, nella specie Ri.Ma.

## 5. ANALISI EFFETTUATE IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DELL'INTERESSE ALL'OPERAZIONE NONCHÉ ALLA CONVENIENZA E CORRETTEZZA DELLE RELATIVE CONDIZIONI

Ai fini dell'analisi in oggetto, si premette come, nel corso delle citate riunioni del COPC, le competenti Funzioni aziendali, con il supporto di apposita documentazione e dell'*advisors* legale che assiste la società, abbiano rappresentato, tra l'altro, quanto segue:

- i cedimenti verticali manifestatesi nell'area (inizialmente) individuata per ospitare l'Impianto Originario, di cui si è detto in precedenza, hanno decretato, prima, molteplici sospensioni dei lavori e, successivamente, la necessità di rivalutare la soluzione progettuale originaria (sottesa alla Concessione/Convenzione) adottando fondazioni delle strutture non più "superficiali", ma "profonde" (mediante un'attività di "palificazione") al fine di garantire all'Impianto Originario stesso la necessaria stabilità statica;
- ne è conseguito, sin dal mese di settembre 2023, uno scambio di comunicazioni "formali" tra le parti. Nello specifico, Amiu ha contestato nei confronti di Ri.Ma. i ritardi accumulati nella realizzazione dell'Impianto Originario, avanzando al contempo pretese risarcitorie (i) ritenendo applicabili le penali previste della Convenzione per un importo, maturato al tempo della contestazione di cui si tratta, di circa 79 K euro (ii) e asserendo danni patrimoniali riconducibili, da un lato, a maggiori oneri sostenuti e sostenendi per dare corso alle attività di trattamento/smaltimento dei rifiuti presso altri impianti TMB e, dall'altro, a minori ricavi derivanti dalla mancata vendita sul mercato di conferimenti nella discarica di Scarpino, per un ammontare pari, rispettivamente, a circa 12,5 Mln. di euro e circa 21,6 Mln. di euro. L'importo complessivo delle (asserite) pretese avversarie, dunque, ammonta, allo stato, ad oltre 34 Mln. di euro;
- tali addebiti – essendo gli anzidetti ritardi dipendenti da fattori esterni, vale a dire dai cedimenti verticali manifestatesi nell'area destinata all'originario intervento, nonché idonei ad incidere sull'equilibrio economico della Concessione – sono stati integralmente contestati e respinti da Ri.Ma.;
- quest'ultima, al contempo, ha proposto alla controparte di dare corso a incontri volti ad approfondire la vicenda da un punto di vista tecnico ed economico. L'invito è stato accettato da Amiu, la quale, tuttavia, ha ritenuto di escludere la sussistenza dei presupposti in base ai quali sarebbe possibile attivare il "meccanismo" di riequilibrio economico-finanziario della Concessione;
- alla luce di tutto quanto precede, sono stati quindi esaminati i seguenti due scenari:
  - l'insorgere di un contenzioso tra le parti (in considerazione della posizione assunta da Amiu, di cui si è detto al punto che precede);
  - la negoziazione tra Ri.Ma. e Amiu di una soluzione alternativa che, sul piano concreto, troverebbe luogo mediante la stipulazione dell'Atto Aggiuntivo, volto principalmente a disciplinare la riprofilatura/ridefinizione delle caratteristiche dell'Impianto Originario (di seguito "**Impianto Riprofilato**"), nonché a superare il paventato contenzioso. Il *draft*

dell'Atto Aggiuntivo, si precisa, è stato acquisito agli atti della seduta del COPC del 25 gennaio 2024;

- più nel dettaglio, per l'Impianto Riprofilato – che, in concreto, si sostanzierebbe in un ridimensionamento strutturale e in una “semplificazione” dell’attività operativa dell’Impianto Originario – sarebbe prevista/o:
  - la realizzazione in un'area di dimensioni pari a circa la metà di quella originariamente indicata nella Concessione;
  - l'avvio nel mese di gennaio 2026, con una vita utile di 25 anni e una capacità di rifiuti (in ingresso) pari a 110 Kton/a, in linea, dunque, con le caratteristiche del progetto iniziale;
  - una rimodulazione dei rifiuti indifferenziati trattati mediante lo stesso – superando la produzione di combustibile solido secondario (CSS) e riducendo le frazioni recuperabili – o, in alternativa, incrementando le quantità dei rifiuti da destinare a discarica;

\*

Premesso quanto sopra, **l'analisi circa la sussistenza dell'interesse e della convenienza all'Operazione per Ri.Ma** (e il Gruppo IREN) **è stata effettuata** – sulla base di quanto riferito dalle competenti Funzioni aziendali e dall'*advisor* legale incaricato dalla Società nonché emerso dalla documentazione acquisita agli atti delle riunioni del COPC – **considerando gli effetti**

- **derivanti dall'Atto Aggiuntivo**;
- **connessi all'eventuale contenzioso che**, in caso di mancata definizione negoziale della vicenda, **potrebbe insorgere tra le parti**;

come di seguito illustrato.

#### **A. Effetti derivanti dall'Atto Aggiuntivo**

La stipulazione dell'Atto Aggiuntivo consentirebbe:

- come più volte riferito, **di scongiurare l'insorgere di un contenzioso tra le parti, di cui si dirà al punto B. che segue**;
- dal punto di vista economico-finanziario, **di dare corso alla Concessione mediante la realizzazione dell'Impianto Riprofilato**. Al riguardo, per comprendere appieno la portata di tale circostanza, sono stati esaminati dal COPC gli *economics* relativi, da un lato, all'Impianto Originario e, dall'altro, all'Impianto Riprofilato.

Dall'analisi è emerso come **per il tramite dell'Impianto Riprofilato** – pur mantenendo inalterato l'importo della “*Tariffa RU*” con una variazione compresa in un *range* del +/- 10% – **si preveda il raggiungimento di valori degli *economics* sostanzialmente analoghi a quelli che, a suo tempo, erano stati ipotizzati in caso di realizzazione dell'Impianto Originario**, con specifico riguardo ai costi di realizzazione dell'intervento, all’*“EBITDA a regime”*, all’*“IRR”* e al *“VAN”*.

Fermo restando quanto sopra, le competenti Funzioni aziendali hanno ipotizzato, altresì, gli scenari che potrebbero derivare nel caso in cui Ri.Ma. procedesse ugualmente nella realizzazione dell'Impianto Originario, ponendo soluzione, dunque, ai cedimenti verticali manifestatisi nell'area inizialmente individuata per ricevere l'intervento. In particolare, gli scenari sono stati costruiti mantenendo invariata la “*Tariffa RU*” come previsto dalla

Concessione nonché operando un incremento della stessa sino all'importo massimo applicabile in base alla normativa di settore. In conclusione, è emerso come tali scenari risulterebbero, rispettivamente, diseconomici o economicamente meno convenienti rispetto a quello previsto a seguito della stipulazione dell'Atto Aggiuntivo e della realizzazione dell'Impianto Riprofilato

- in un'ottica prospettica, di far fronte alle – o perlomeno limitare le – ricadute derivanti dall'attuale disciplina normativa (e, segnatamente, dalla Direttiva (UE) 2018/850) nonché dalle future evoluzioni della vigente pianificazione della Regione Liguria in materia di rifiuti, che potrebbero interessare l'Impianto Riprofilato (o, se fosse stato completato, l'Impianto Originario). Nella specie, è intenzione prevedere, tra l'altro, specifici "meccanismi" di uscita (i.e. di recesso anticipato dalla Convenzione) anche a favore di Ri.Ma., come disciplinati dall'art. 4 dell'Atto Aggiuntivo.

#### **B. gli effetti connessi a un eventuale contenzioso tra le parti**

Un eventuale contenzioso tra le parti:

- sarebbe caratterizzato da taluni profili di rischio, derivanti dalla aleatorietà tipica di qualsivoglia procedimento giudiziale;
- si ipotizza possa protrarsi nel tempo anche in considerazione della complessità (tecnica) della materia del contendere, potendosi prevedere un articolato *iter* istruttorio (ad esempio, con l'ingresso di una consulenza tecnica d'ufficio). Il contenzioso, dunque, comporterebbe per entrambe le parti, e per quanto ora rileva in capo a Ri.Ma., un impegno di risorse, anche economiche;
- sino alla definizione del contenzioso non potrebbe darsi corso alla Concessione e, dunque, procedere alla realizzazione dell'impianto nella medesima previsto;
- potrebbe pregiudicare (definitivamente) i rapporti tra le parti, facendo venir meno eventuali future prospettive di *business* tra le stesse;

\*

In ragione di tutto quanto precede, è stato evidenziato dagli intervenienti – e viene condiviso da parte del Comitato – come la stipulazione dell'Atto Aggiuntivo e, dunque, la realizzazione dell'Impianto Riprofilato, che costituisce l'oggetto dell'Operazione,

#### **(i) risponda all'interesse di Ri.Ma. e, più in generale, del Gruppo IREN**

Infatti, riepilogando brevemente quanto sopra illustrato, l'Atto Aggiuntivo potrebbe consentire di:

- dare corso alla Concessione, ottenendo risultati economici-finanziari (i.e. gli anzidetti *economics*) sostanzialmente analoghi a quelli che, a suo tempo, erano stati ipotizzati in caso di realizzazione dell’Impianto Originario;
- confermare i *target* economici riflessi nel Piano Pluriennale del Gruppo;
- porre soluzione (da subito) alle ricadute derivanti (in futuro) dall’attuale disciplina normativa e delle prossime evoluzioni della vigente pianificazione della Regione Liguria in materia di rifiuti;
- evitare un contenzioso tra le parti e, segnatamente, gli effetti/i rischi correlati allo stesso.

(ii) **nello stesso siano, altresì, rinvenibili la convenienza e la correttezza delle condizioni dell’Operazione**. La convenienza dell’Operazione, in particolare, discende dagli stessi elementi descritti al punto che precede. Inoltre, non sono rinvenibili elementi che conducono a ritenere non corrette, dal punto di vista sostanziale, le condizioni dell’Operazione. Sotto il profilo della correttezza sostanziale è stata valutata la corretta allocazione dei rischi di concessione come evidenziato dalla matrice dei rischi

\*

Infine, si rimarca come l’analisi di cui sopra – riguardante la sussistenza dell’interesse all’Operazione nonché alla convenienza e correttezza delle relative condizioni – sia stata condotta dal COPC sulla base degli elementi resi noti, nel corso delle citate riunioni, da parte delle competenti Strutture e dall’*advisor* legale incaricato dalla società e riportati nella documentazione messa disposizione del Comitato in tali sedi (e, segnatamente, del *draft* dell’Atto Aggiuntivo e del parere reso dall’anzidetto *advisor* legale). Anche per tale ragione, il Comitato, nell’assumere le proprie determinazioni, ha invitato il *management* a fornire aggiornamenti sull’evoluzione dell’Operazione (ivi inclusi gli esiti di eventuali ulteriori trattative) onde consentire al COPC di adottare i provvedimenti di competenza laddove dovessero intervenire modifiche sostanziali rispetto agli elementi prospettati sino ad ora, con particolare riguardo ai contenuti del *draft* dell’Atto Aggiuntivo.

\*

## 6. CONCLUSIONI

Premesso quanto sopra,

- a) constatato che il Comitato è stato tempestivamente coinvolto nella trattazione dell’Operazione;
- b) preso atto della ricezione delle informazioni necessarie a rilasciare un motivato parere sull’interesse della Società al compimento dell’operazione medesima nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni e dei termini della stessa;
- c) tenuto conto che il Comitato non ha ritenuto di avvalersi della facoltà di farsi assistere, a

- spese della Società, da esperti indipendenti;
- d) preso atto che, nel corso delle riunioni del 18-25 gennaio 2024, il Comitato ha avuto la facoltà di formulare osservazioni e avanzando richieste di chiarimento in relazione alle caratteristiche dell'Operazione;
- e) tenuto conto delle conclusioni dell'istruttoria svolta dal Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità;

il Comitato,


all'unanimità,

- esprime il proprio parere favorevole sull'Operazione ex art. 10, lett. (d) della vigente Procedura O.P.C.;
- invita la Presidente a informare i competenti organi di IREN S.p.A. e di Rigenera Materiali S.r.l. – siglabile Ri.Ma. S.r.l degli orientamenti testé assunti, ai fini dei provvedimenti di competenza, nonché ad aggiornare il Comitato in caso di modifiche alle condizioni descritte ai fini del presente atto.

25 gennaio 2024

**Per il Comitato per le operazioni  
con parti correlate di IREN SpA**

Dott.ssa Licia SONCINI  
(Presidente)



**IREN S.p.A.**  
**COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Parere ai sensi dell'articolo 10, lett. (d) della "Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate" adottata da IREN S.p.A.

relativo

all'operazione riguardante la modifica – mediante stipulazione di apposito Atto Aggiuntivo tra Rigenera Materiali S.r.l. (di seguito "**Ri.Ma.**") e AMIU Genova S.p.A. (di seguito "**AMIU**") - della convenzione relativa alla concessione per la progettazione, costruzione, gestione ed esercizio in project financing, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dell'impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) dei rifiuti urbani residui (RUR) con recupero di materia e produzione di combustibile solido secondario (CSS) a servizio dell'area genovese presso il polo impiantistico di Scarpino

\*

Premesso quanto segue:

- il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (di seguito "**COPC**" o "**Comitato**") di IREN S.p.A. (di seguito "**IREN**" o la "**Società**") ha esaminato – per quanto di competenza, ai sensi della Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate adottata da quest'ultima (di seguito "**Procedura O.P.C.**") – l'operazione (di seguito "**Operazione**") riguardante la stipulazione di un atto aggiuntivo alla concessione in essere (di seguito "**Atto Aggiuntivo**"), a decorrere dal mese di dicembre 2019 (di seguito "**Concessione**" e il relativo accordo negoziale "**Convenzione**"), tra Rigenera Materiali S.r.l. - siglabile Ri.Ma. S.r.l. (di seguito "**Ri.Ma.**") e AMIU Genova S.p.A. (di seguito "**Amiu**"), concessione avente ad oggetto la realizzazione/gestione, da parte della prima società, dell'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) dei rifiuti urbani residui (RUR) con recupero di materia e produzione di combustibile solido secondario (CSS), sito in località Scarpino nel territorio del Comune di Genova (di seguito "**Impianto**"). Tale esame, più nel dettaglio:
  - si è articolato in tre riunioni del COPC, tenutesi nelle date del 18 gennaio u.s. (con l'avvio dell'istruttoria sull'Operazione), del 25 gennaio u.s. (in occasione della quale, terminata detta istruttoria, il Comitato, all'unanimità, ha espresso parere positivo, di natura vincolante, sull'Operazione ai sensi dell'art. 10, lett. (d), della Procedura O.P.C. – di seguito "**Parere**") e in data odierna (conclusasi, per le ragioni illustrate nel prosieguo, con la conferma del Parere);
  - ha visto altresì il coinvolgimento, per i profili di competenza, del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, riunitosi in data 24 gennaio u.s. con l'espressione di un parere positivo sull'Operazione;
  - è stato svolto sulla base di quanto riferito, nel corso delle anzidette riunioni, dalle competenti Funzioni aziendali e dall'*advisor* legale incaricato dalla società nonché emerso dalla documentazione acquisita agli atti del Comitato;
- l'Operazione è stata qualificata, dal punto di vista "soggettivo", come operazione con una parte correlata di IREN e, dal punto di vista "oggettivo", come di "*maggior rilevanza*" in quanto il c.d. Indice di rilevanza del controvalore della stessa, calcolato nei termini di cui all'art. 5.2, lett.



(a) della Procedura O.P.C., risulta superiore alla soglia (del 5%) prevista dall'art. 5 della Procedura O.P.C. stessa;

- con il Parere, più nello specifico, il Comitato, in esito all'esame condotto, si è espresso favorevolmente in merito alla sussistenza dell'interesse all'Operazione stessa nonché alla convenienza e correttezza delle relative condizioni per Ri.Ma. e, più in generale, per il Gruppo;
- al contempo, con comunicazione a firma della Presidente del COPC del 25 gennaio u.s., il *management* è stato invitato a fornire al Comitato aggiornamenti sull'evoluzione dell'Operazione, ivi inclusi gli esiti di eventuali ulteriori trattative tra le parti, onde consentire allo stesso di adottare i provvedimenti di propria competenza nel caso in cui fossero intervenute modifiche sostanziali rispetto agli elementi prospettati sino alla riunione del 25 gennaio u.s. (sottesi, dunque, al rilascio del Parere);
- il Consiglio di Amministrazione di IREN – chiamato ad esprimersi sull'Operazione, in quanto rientrante nel novero di quelle di "*maggior rilevanza*", ai sensi del già citato art. 10, let. (d) della Procedura O.P.C. – ha approvato, con delibera assunta il 30 gennaio u.s., il compimento dell'Operazione da parte di Ri.Ma.;
- in occasione dell'odierna riunione del COPC – come anticipato, peraltro, da specifica comunicazione del 28 febbraio u.s. (acquisita agli atti della seduta) – il *management*, nel dare seguito all'invito di cui sopra, ha aggiornato il Comitato sulle evoluzioni dell'Operazione. In particolare – sulla base di specifica documentazione, altresì acquisita agli atti della seduta, predisposta dalle competenti Funzioni aziendali anche con il supporto del già citato *advisor* legale incaricato dalla società – sono stati illustrati gli esiti delle trattative ulteriormente intervenute tra Ri.Ma. e Amiu, in forza delle quali sono state apportate alcune modifiche al testo dell'Atto Aggiuntivo presentato al COPC nelle precedenti sedute (del 18-25 gennaio uu.ss.) Al riguardo, è stato precisato, tra l'altro, che tali modifiche:
  - non alterano, in modo sostanziale, l'assetto dell'accordo tra Ri.Ma. e Amiu che, fondamentalmente, rimane quello delineato nella versione originaria dell'Atto Aggiuntivo (come ricordato, presentato al COPC nelle sedute del 18-25 gennaio uu.ss.), trattandosi, infatti, di modifiche che non impattano su diritti e obblighi principali delle parti come disciplinati nella Convenzione e poi adeguati in considerazione dei contenuti dell'Atto Aggiuntivo;
  - riguardano la disciplina delle fasi di progettazione e di costruzione dell'Impianto come risultante dalle previsioni dell'Atto Aggiuntivo e che, quindi, non valgono a modificare le conclusioni del parere reso dal menzionato *advisor* legale.

In conclusione, è stato riferito al COPC come l'eventuale stipulazione dell'Atto Aggiuntivo, anche a seguito di tali modifiche, possa contribuire a contenere significativamente i rischi connessi a possibili contenziosi tra Ri.Ma. e Amiu in relazione all'attivazione della procedura di riequilibrio della Concessione prevista per il recupero degli extracosti connessi alla realizzazione dell'Impianto come originariamente previsto e/o in relazione a danni eventualmente derivanti dai ritardi nel completamento dei lavori rispetto al cronoprogramma originario.

Premesso quanto sopra

e, in particolare, preso atto dell'aggiornamento fornito dal *management* con comunicazione del 28 febbraio u.s. nonché in occasione dell'odierna seduta, sul fatto che le modifiche apportate all'Atto Aggiuntivo, in esito alle ulteriori trattative intervenute tra le parti, non alterano in modo sostanziale l'assetto dell'accordo tra Ri.Ma. e Amiu e, dunque, i contenuti dell'Atto Aggiuntivo stesso (rispetto a quelli rappresentati nelle precedenti riunioni)

il Comitato,

all'unanimità,

- conferma i contenuti e le conclusioni rese nel parere assunto in esito alla riunione del 25 gennaio u.s., con il quale, si ricorda, è stato espresso parere favorevole sull'Operazione ex art. 10, lett. (d), della vigente Procedura O.P.C.

29 febbraio 2024

**Per il Comitato per le operazioni  
con parti correlate di IREN SpA**

Dott.ssa Licia SONCINI  
(Presidente)

